



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2017/2018 Attività di Lega Nazionale Dilettanti

Comunicato Ufficiale N°279 del 9/02/2018

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 21 dicembre 2017 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CESARE COLETTA, FELICE SIBILLA, LIVIO ZACCAGNINI

RECLAMO DELLA SOCIETA' G.S. DILETTANTI FALASCHE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DI CAPUA PESAVENTO ALESSIO FINO AL 30/06/2021 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.158 LND DEL 16/11/2017

(Gara: DILETTANTI FALASCHE – BORGHESIANA dell'11/11/2017 – Campionato Juniores Regionale "C" Riserve)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 226 del 5/01/2018

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale disciplinare;
visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali;
sentito il Presidente della società Dilettanti Falasche, nonché il calciatore Di Capua Pesavento;
sentito il direttore di gara nella seduta del 21/12/2017, osserva:
il reclamante contestava quanto riportato dall'arbitro nel proprio referto perché il calciatore non avrebbe colpito con un violento schiaffo l'arbitro bensì avrebbe poggiato *"la mano sul volto del direttore di gara spingendola leggermente ..."* nonché l'eccessività della sanzione, eccessiva e sproporzionata rispetto ai fatti.
In data 21/12/17 veniva sentito l'arbitro il quale confermata quanto riportato nel referto di gara.
Rilevata la gravità del comportamento, inaccettabile e censurabile, del calciatore si ritiene di rivisitare parzialmente la decisione del Giudice Sportivo onde riportare la stessa alle sanzioni irrogate dagli organi di Giustizia sportiva in casi simili stante, comunque, la lievità delle conseguenze fisiche.
Per tale ragione la squalifica inflitta dal primo giudice risulta eccessiva rispetto ai fatti e pertanto deve essere ridotta.

Pertanto la Corte Sportiva d'Appello Territoriale disciplinare

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore DI CAPUA PESAVENTO Alessio al 16/11/2020.

La tassa reclamo va restituita.

Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 25 gennaio 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CESARE COLETTA, FELICE SIBILLA

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. NUOVA PESCIA ROMANA 2004 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BORDO LORENZO PER 10 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N.28 LND DEL 7/12/2017

(Gara: SPORTING BAGNOREGIO – NUOVA PESCIA ROMANA 2004 del 2/12/2017 – Campionato Juniores Provinciali Viterbo)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 256 del 26/01/2018

Il Giudice Sportivo competente adottava la decisione impugnata con la motivazione che il calciatore aveva proferito un insulto razziale nei confronti di un avversario. Avverso la decisione appella la società Nuova Pescia Romana deducendo che l'espressione contenente l'offesa a sfondo razziale non era stata pronunciata dal calciatore Bardo nei confronti dell'avversario di colore ma era contenuta in una conversazione tra lo stesso ed un compagno di squadra percepita dall'Arbitro che si trovava nei pressi mentre il destinatario si trovava a grande distanza. Nell'audizione diretta il calciatore ha specificato la dinamica degli eventi, confermando che, commentando con un compagno di squadra la segnatura di una rete da parte degli avversari aveva recriminato sul fortunoso rimpallo che aveva favorito il calciatore di colore, appellandolo con una espressione effettivamente assai offensiva e contenente discriminazione razziale, mentre lo stesso si trovava ad una distanza di almeno quaranta metri avendo già riguadagnato la sua metà campo dopo la rete. La dinamica degli eventi trova riscontro nel referto ove, dalla stessa espressione riportata dal direttore di gara, si comprende che l'offesa non è stata diretta e percepita dal calciatore di colore, ma era contenuta nel contesto di una conversazione a cui questo era estraneo.

La Corte ritiene che, in questo caso, non possa darsi luogo alla sanzione prevista dall'articolo 11 comma 1 e 2 CGS che punisce i comportamenti che comportino offesa, denigrazione od insulto e che, come tali, debbono essere rivolti e percepiti direttamente dalla parte offesa e quindi la sanzione da irrogare può derogare la minimo edittale ivi previsto. Nel caso di specie l'espressione utilizzata dal calciatore appare gravemente antiregolamentare e merita sanzione adeguata nei termini di cui al dispositivo.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore BORDO Lorenzo a 5 gare.
La tassa reclamo va restituita.

^^^^^^^^^^^^^^

Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione dell'1 febbraio 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. LA SETINA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 300,00 E PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.221 LND DEL 4/01/2018

(Gara: NUOVO COS LATINA – LA SETINA del 5/11/2017 – Campionato di Seconda Categoria)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 267 del 2/02/2018

In via preliminare deve dichiararsi la inammissibilità del reclamo, in quanto proposto alla scrivente Corte Sportiva in data 12.01.2018, e cioè oltre il termine dei sette giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato

- CRL 279/3

Ufficiale, con il quale è stata resa nota la decisione impugnata (C.U. n° 221 del 4.01.2018), così come previsto dall'art.46, comma 4 del C.G.S.

Per tale motivo, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.46, comma 4 del C.G.S..

La tassa reclamo va incamerata.

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. BLERA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MOLTIF ISSHAK PER 4 GARE E DEL CALCIATORE CASINI RICCARDO PER 3 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N.47 SGS DEL 18/01/2018

(Gara: VALENTANO – BLERA del 13/01/2018 – Campionato Allievi Provinciali Viterbo)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 267 del 2/02/2018

La Società Sportiva A.s.d. Blera impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice Sportivo di prime cure, con il quale venivano inflitte le squalifiche, per quattro gare e per tre gare, ai propri calciatori Moltif Isshak e Casini Riccardo, colpevoli, l'uno di aver afferrato il collo di un giocatore avversario, di averlo colpito con alcuni pugni allo stomaco, minacciato ed insultato e l'altro, di aver, anch'egli afferrato il collo di un giocatore avversario, scaraventato a terra ed insultato.

A sostegno della propria tesi difensiva la Società contestava lo svolgimento dei fatti descritti dal direttore di gara, sostenendo che il calciatore Moltif, era stato prima colpito da un giocatore avversario e negando che avesse proferito minacce o insulti, mentre, relativamente al Casini, riconosceva che questi avesse afferrato il collo di un calciatore avversario, ma negava che lo avesse scaraventato a terra e minacciato.

La reclamante, pertanto, chiedeva una riduzione della squalifica irrogata.

Questa Corte esaminati gli atti ufficiali, ritiene che non ci siano margini per accogliere il reclamo.

Infatti, dagli atti ufficiali emerge che durante la seconda frazione di gioco il calciatore Moltif Isshak prendeva per il collo un giocatore avversario, lo colpiva con alcuni pugni allo stomaco, offendendolo e minacciandolo insistentemente, così come il calciatore Casini Riccardo prendeva per il collo un giocatore avversario scaraventandolo a terra ed offendendolo pesantemente.

In definitiva dal referto arbitrale emerge che entrambi i calciatori in questione si sono resi protagonisti di condotte violente, accompagnate da offese e minacce (il Moltif) verso calciatori avversari.

In conclusione, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale, ritiene adeguate le sanzioni irrogate dal Giudice di prime cure e pertanto

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando le decisioni impuginate.

La tassa reclamo va incamerata.

Pubblicato in Roma il 9 febbraio 2018

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli